

STATUTO

**SCUOLA DELL'INFANZIA LA
COCCINELLA COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARIGLIANO NA VIA CAMPO
SPORTIVO 8

Numero REA: NA - 814226

Codice fiscale: 06418771215

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-06-2014 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al N.49341 di Rep. e N.9852 di Racc.	
	S T A T U T O	
	ARTICOLO 1	
	DENOMINAZIONE - NORME APPLICABILI	
	- E' costituita una Società Cooperativa Sociale Onlus	
	denominata:	
	"SCUOLA DELL'INFANZIA LA COCCINELLA COOPERATIVA SOCIALE ON	
	LUS A RESPONSABILITA' LIMITATA".	
	La presente società è retta dalle norme dettate in tema di	
	Società Cooperative e, in quanto applicabili, dalle norme	
	dettate in tema di società a responsabilità limitata.	
	ARTICOLO 2.	
	SEDE	
	- La cooperativa ha sede legale nel Comune di Marigliano	
	(NA) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione ese-	
	guita presso il registro delle imprese ai sensi	
	dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice	
	civile.	
	- La cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli	
	organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti,	
	potrà istituire trasferire o sopprimere sedi secondarie, se-	
	di amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il	
	territorio nazionale ed all'estero.	
	ARTICOLO 3	
	DURATA	

	- La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio	
	potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180	
	giorni da esercitarsi ai sensi dell'art. 18 del presente	
	statuto.	
	ARTICOLO 4	
	SCOPO SOCIALE	
	- La società cooperativa si prefigge lo scopo mutualistico	
	di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa collettiva	
	che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa al-	
	le migliori condizioni economiche, sociali e professionali	
	offerte dal mercato.	
	- Scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi so-	
	cio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art.	
	1, lett. a) della Legge n. 381/1991.	
	- Inoltre la cooperativa persegue anche l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana ed all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività pro-	
	duttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, indu-	
	striale e nei servizi, commissionati anche da Enti pubblici	
	o mediante la partecipazione a gare di appalti; il tutto fi-	
	nalizzato all'inserimento occupazionale di persone svantag-	
	giate ed ispirate ai principi della mutualità, ai sensi de-	
	gli articoli 1, lett. b) e 4 della Legge n. 381/1991.	

	- Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci	
	possono instaurare con la cooperativa, oltre al rapporto as-	
	sociativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro ex	
	art.1 c.3 L. 142/2001 e successive modificazioni ed integra	
	zioni.	
	- La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far	
	partecipare chiunque sia interessato ai benefici della mu-	
	tualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua at-	
	tività, ai principi della libera e spontanea cooperazione	
	alla cui diffusione è impegnata.	
	- In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di	
	soci potranno prevalere su quelli generali.	
	- La cooperativa di cui alla L.381/91 è considerata a mutua-	
	lità prevalente di diritto ex art.111 septiens disp. att.	
	che individua una sorte di presunzione di prevalenza quali-	
	ficata dal rinvio alle discipline settoriali art.2520 c.c.	
	ARTICOLO 5	
	OGGETTO	
	- La cooperativa non ha scopo di lucro e persegue l'interes-	
	se generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini con particolari finalità da	
	inserire nell'attività economica svolta dai lavoratori svan-	
	taggiati anche secondo le tipologie ed indicazioni di cui	
	all'art. 2 del D.Lgs 155/2006 ed ha per oggetto:	
	a) La gestione di attività didattiche di ogni genere e gra-	

	do, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 (e successive	
	modifiche o integrazioni) nonchè di tutta la vigente norma-	
	tiva in materia, quali: attività della scuola dell'infanzia	
	e 1° Ciclo d'istruzione, scuola primaria e scuola secondaria	
	di primo grado;	
	b) la gestione di asilo nido, doposcuola, servizio di assi-	
	stenza oltre l'orario scolastico, mensa, scuole materne, ba-	
	by parking ed asili d'infanzia;	
	c) La gestione di attività volte allo sviluppo artistico e	
	culturale quali:corsi di danza, di musica, canto etc., ser-	
	vizi di biblioteca e videoteca, corsi di alfabetizzazione	
	per stranieri e adulti di qualsiasi nazionalità, corsi di	
	recupero istruzione scolastica;	
	d) Eseguire servizi di trasporto scolastico ed extrascola-	
	stico, compreso quello rivolto alle fasce deboli;	
	e) La gestione di servizi socio sanitari quali: i servizi di	
	assistenza domiciliare e gestione case protette, centri	
	diurni e/o notturni per minori, giovani, extracomunitari, e-	
	migrati ed immigrati, profughi ed esuli politici; problema-	
	tiche inerenti l'infanzia, l'adolescenza, la donna e la fa-	
	miglia; dipendenti dalle droghe, tabagismo ed alcolismo;	
	f) Eseguire servizi di assistenza scolastica ai soggetti	
	portatori di handicap e soggetti svantaggiati; Organizzare	
	comunità alloggio, case-famiglia, gruppi appartamento e	
	strutture residenziali in genere sia di natura sociale che	

	sanitaria; istituire e gestire centri di riabilitazione e	
	centri socio-educativi;	
	g) Promuovere e gestire attività ricreative e sportive a fa-	
	vore delle fasce deboli e non, all'aperto e/o in palestra,	
	piscine o altre strutture idonee con possibilità di impian-	
	tare tali strutture ex novo;	
	h) Gestione mense pubbliche e private;	
	i) l'organizzazione di corsi di formazione ed istruzione	
	professionale;	
	l) svolgere attività diretta all'inserimento lavorativo del-	
	le persone svantaggiate.	
	- La Cooperativa, inoltre, potrà:	
	- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;	
	assumere partecipazione in altre società aventi scopo analo-	
	go od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento	
	su mercato;	
	- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assume-	
	re interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in	
	imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque ac-	
	cessorie alla attività sociale;	
	- costituire ed essere socia di società per azioni ed a re-	
	sponsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi	
	sociali;	
	- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'art. 2545-septies c.c.;	

	- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, svi-	
	luppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed	
	il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'otteni-	
	mento del credito da terzi ai soci, agli enti cui la coope-	
	rativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	- contrarre mutui passivi, chiedere affidamenti bancari ed	
	operare con i medesimi;	
	- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle	
	sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere	
	le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili	
	alla realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della	
	normativa in tema di attività riservate ad iscritti in col-	
	legi, ordini o albi professionali;	
	- promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a	
	domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce so-	
	ciali povere, svantaggiate ed emarginate.	
	- La Società cooperativa può svolgere la propria attività	
	anche nei confronti di terzi non soci.	
	- Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la Coo-	
	perativa sociale è altresì impegnata ad integrare in modo	
	permanente o secondo contingenti opportunità la propria at-	

	tività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed	
	aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto	
	dell'associazionismo cooperativo.	
	- La Società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze	
	ed agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e co-	
	munitarie.	
	ARTICOLO 6	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	- La società cooperativa sociale "COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	
	A RESPONSABILITA' LIMITATA "BAMBINI AL CENTRO" deve inten-	
	dersi a mutualità prevalente di diritto ex art.111 septiens	
	disp.att. e art.2520 c.c.	
	- La società, in ragione della dichiarata qualità di coope-	
	rativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	ti di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente	
	te versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura su-	
	periore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né	
	durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo	
	scioglimento;	

	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capi-	
	tale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella	
	costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici	
	deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.	
	ARTICOLO 7	
	REGOLAMENTI	
	- I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'atti-	
	vità sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti	
	interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati	
	dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 8	
	CAPITALE SOCIALE	
	- Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore	
	nominale minimo non inferiore ad euro 25,00 (venticinque	
	virgola zero zero). Le quote sono indivisibili. Nessun socio	
	può avere una quota superiore al limite previsto dall'art.	
	2525.	
	- Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte	
	a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il con-	
	senso dell'organo amministrativo. Per le obbligazioni socia-	
	li risponde soltanto la società con il suo patrimonio.	
	ARTICOLO 9	

	IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO	
	- Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale;	
	b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordi-	
	narie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i so-	
	ci cooperatori alle condizioni di cui all'art. 12 della leg-	
	ge 16 dicembre 1977 n. 904;	
	c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci	
	sovventori ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge	
	31 gennaio 1992, n.59;	
	- La cooperativa, ove ne ricorrono i necessari requisiti,	
	potrà	
	emettere prestiti obbligazionari ed altri strumenti finan-	
	ziari, nel rispetto delle norme di cui all'art.2526 c.c.	
	ARTICOLO 10	
	SOCI	
	- Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al mini-	
	mo stabilito dalla legge e possono essere ammesse le persone	
	fisiche, le persone giuridiche nonché gli Enti Pubblici e pri	
	vati.	
	- Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio	
	attività da poter considerare effettivamente concorrente con	
	quella della cooperativa o che, comunque, abbiano interessi	
	contrastanti con essa.	

	- Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della	
	quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determi-	
	nato dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio,	
	su proposta degli amministratori.	
	- Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di	
	ogni socio.	
	- Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che inten-	
	dano maturare una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro ca-	
	pacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperati-	
	va, ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fi-	
	ni sociali.	
	- I soci lavoratori, che si qualificano come comproprietari	
	di impresa collettiva, concorrono alla gestione dell'impresa	
	partecipando alla formazione degli organi sociali alla defi-	
	nizione della struttura di direzione e conduzione dell'im-	
	presa, partecipano alla elaborazione dei programmi di svi-	
	luppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche,	
	nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'a-	
	zienda e mettono a disposizione le proprie capacità profes-	
	sionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavo-	
	ro disponibili per la cooperativa stessa. In considerazione	

	della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore,	
	dal tipo di rapporto instaurato, discendono tutte le conse-	
	guenze di ordine fiscale, previdenziale e assicurativo.	
	ARTICOLO 11	
	AMMISSIONE DEI SOCI	
	- Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda	
	scritta all' Organo di Amministrazione. La domanda deve con-	
	tenere:	
	a)-la indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita	
	e residenza e codice fiscale o denominazione sociale del ri-	
	chiedente;	
	b)-la indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al	
	precedente art.10;	
	c)-la indicazione della quota che intende sottoscrivere;	
	d)-la richiesta motivata di ammissione ad una particolare	
	categoria di soci	
	e)-la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente	
	Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali.	
	Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati	
	sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresen-	
	tarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la	
	deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesio-	
	ne.	
	- L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	

	siti di cui all'art. 10 e l'inesistenza delle cause di in-	
	compatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla do-	
	manda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione,	
	come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente ri-	
	scontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della	
	cooperativa.	
	- Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la de-	
	liberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata en-	
	tro sessanta giorni all'interessato. In questo caso l'aspi-	
	rante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione	
	del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci	
	riuniti in assemblea.	
	- L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di	
	ammissione non accolte.	
	- Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere	
	altri documenti e notizie. Sulle domande di ammissione deci-	
	de il Consiglio di Amministrazione. In caso di rigetto è am-	
	nesso ricorso all'assemblea ordinaria.	
	ARTICOLO 12	
	CATEGORIA DEI SOCI	
	- E' possibile articolare i soci in categorie, in relazione	
	alla diversa modalità di partecipazione al capitale sociale	
	o al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse mo-	
	dalità di sua realizzazione.	
	1. Soci Cooperatori, disciplinati dalla normativa vigente;	

	2. Soci Volontari, disciplinati dall'art. 2 L. 381/91	
	3. Soci Finanziatori (ove ricorrono i presupposti di legge	
	ex art. 2526 c.c).	
	ARTICOLO 13	
	SOCI FINANZIATORI	
	- Se ricorrono le condizioni la società può prevedere l'e-	
	missione di strumenti finanziari, nel rispetto delle norme	
	(anche speciali) ed in particolar modo dell'articolo 2526	
	c.c.	
	ARTICOLO 14	
	CATEGORIE SPECIALI DI SOCI	
	- Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali,	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i soggetti che	
	all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla	
	formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizio-	
	ni per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto	
	contenuto nel regolamento interno riguardo le modalità di	
	svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanen-	
	za nelle categorie speciali prevede l'assunzione di un'ob-	
	bligazione lavorativa correlata al grado di formazione ad	
	inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'as-	
	semblea dei soci, senza diritto di voto.	
	Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5	
	anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spet-	
	tanti agli altri soci cooperatori.	

	ARTICOLO 15	
	DOVERI DEI SOCI	
	- Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale	
	sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dal	
	Consiglio di Amministrazione, i soci sono tenuti:	
	a) al versamento immediato dell'eventuale tassa di ammissio-	
	ne e sovrapprezzo;	
	b) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, all'osservanza	
	del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni	
	prese dagli organi sociali competenti;	
	c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività	
	dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.	
	La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica	
	cui i soci sono tenuti.	
	ARTICOLO 16	
	TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA	
	- Le quote sociali non sono trasferibili.	
	ARTICOLO 17	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	- Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del	
	singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o	
	per causa di morte.	
	- Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione	
	devono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto me-	
	diate lettera.	

	ARTICOLO 18	
	RECESSO	
	- Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve farne	
	domanda motivata.	
	- La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura	
	del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di accer-	
	tare se essa è fondata sui motivi di cui ai commi che seguo-	
	no.	
	- Il recesso del Socio è ammesso nei casi consentiti dalla	
	legge, quando perde i requisiti per l'ammissione e nei casi	
	in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca	
	oggettivamente di partecipare al conseguimento delle scopo	
	sociale.	
	- In caso di durata illimitata della società, permane il di-	
	ritto di recesso del socio, a norma dell'art. 2437, da eser-	
	citare con un preavviso di 180 giorni.	
	- Non è previsto recesso parziale del socio.	
	ARTICOLO 19	
	MORTE DEL SOCIO	
	- In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla sola	
	liquidazione della quota.	
	ARTICOLO 20	
	ESCLUSIONE DEI SOCI	
	- Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione, il socio che:	

	1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione	
	2. si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531 c.c.;	
	3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale	
	e materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento	
	dell'oggetto sociale;	
	4. da oltre tre mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a	
	qualsiasi titolo alla Società.	
	5. svolge attività in contrasto o concorrente con quella	
	della società;	
	6. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel	
	regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi	
	sociali competenti;	
	7. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudi-	
	cato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, com-	
	messi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto so-	
	ciale;	
	- Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione, il socio che senza giustifica-	
	ti motivi, non adempie puntualmente agli obblighi, anche la-	
	vorativi, assunti a qualunque titolo verso la società e/o	
	nei confronti del quale viene assunto un provvedimento di	
	interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo sogget-	
	tivo, o per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di	
	lavoro non subordinato, ovvero in caso di mancata partecipa-	

	zione, senza giustificato motivo, a tre riunioni assembleari	
	consecutive.	
	- Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di	
	Amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da tra-	
	smettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci.	
	- Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al	
	l'Assemblea ordinaria Ulteriormente, il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla relativa comunicazione.	
	ARTICOLO 21	
	SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE	
	- Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso	
	o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione	
	nel libro dei soci e determina anche l'immediata estinzione	
	dei rapporti mutualistici in corso e dei rapporti di lavoro	
	in essere.	
	- Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si e-	
	stingueranno con la liquidazione della quota di capitale so-	
	ciale.	
	ARTICOLO 22.	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE SOCIALE	
	- Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rim-	
	borso delle quota versata a norma dell'art. 2535 c.c. ma non	
	ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate,	
	in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.	

	- Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi suc-	
	cessivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui	
	è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se ta-	
	le interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere	
	del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del	
	rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio,	
	la restituzione della quota avverrà nei sei mesi successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a	
	quello in cui si è interrotto il rapporto sociale.	
	- Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al	
	valore nominale della quota effettivamente versata salvo il	
	diritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a con-	
	correnza di ogni proprio credito liquido.	
	- Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei con-	
	fronti della Società, si compenseranno, fino a concorrenza	
	dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso del-	
	le quote sociali.	
	- Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di	
	decadenza, entro un anno dell'approvazione del bilancio del-	
	l'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	- Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio	
	ai sensi dell'art. 2545 quinquies e 2545-sexies la liquida-	
	zione, unitamente agli interessi legali, può essere corri-	
	sposta in più rate entro il termine massimo di anni 5.	

	- In ogni caso, fino a quando la cooperativa conserva la	
	qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano ap-	
	plicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente sta-	
	tuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai	
	soci cooperatori.	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 23	
	GLI ORGANI DELLA SOCIETA'	
	- Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- l'Amministratore unico;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- Comitato esecutivo;	
	- il Direttore Generale;	
	- il Collegio sindacale;	
	- il Revisore contabile;	
	- In aggiunta agli organi sopra previsti, nel caso in cui la	
	cooperativa adotti lo schema di statuto previsto per le	
	s.p.a., il sistema di amministrazione può essere monistico,	
	dualistico, tradizionale, secondo le norme del c.c.per la	
	cui disciplina si rimanda alle norme del c.c.	
	ARTICOLO 24	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	- Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non	

	siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	- Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota	
	versata.	
	- Le assemblee sono convocate presso la sede sociale.	
	- Possono essere convocate anche altrove, purché in Italia e	
	purchè il diverso luogo di convocazione non comporti diffi-	
	coltà oggettive di partecipazione di soci.	
	- Fino a che la società non farà ricorso al capitale di ri-	
	schio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo am-	
	ministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione	
	dell'assemblea possa avvenire come segue:	
	a) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti;	
	b) Lettera consegnata a mano ai soggetti sopra indicati, che	
	dovrà dagli stessi essere firmata in copia sottoscritta per	
	ricevuta, con apposta la data del ricevimento;	
	c) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e rice-	
	vuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno 8 giorni pri-	
	ma della data fissata per l'assemblea.	
	- Le assemblee sono presiedute dal legale rappresentante, in	
	caso di suo impedimento, l'Assemblea designa, tra i soci, un	
	presidente.	
	ARTICOLO 25	
	L'ASSEMBLEA	

	- L'assemblea:	
	- approva il bilancio;	
	- nomina l'amministratore unico, fissandone il compenso;	
	- nomina il Consiglio di Amministrazione, eleggendo tra i	
	suoi membri il Presidente ed il Vice presidente. Ne fissa il	
	numero ed il compenso;	
	- nomina il revisore contabile, se necessario, fissandone il	
	compenso per tutta la durata dell'incarico.	
	- nomina i sindaci, se necessario, e ne approva il compenso	
	per tutta la durata dell'incarico;	
	- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di	
	rigetto delle stessa da parte del Consiglio di Amministra-	
	zione;	
	- delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di	
	esclusione dei soci adottati dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne;	
	- delibera sulle altre materie concernenti la gestione so-	
	ciale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sotto-	
	poste al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, nonché	
	sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.	
	- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.	
	- L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'an-	
	no entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assem-	
	blea ha altresì luogo quante altre volte il Consiglio di Am-	
	ministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta	

	per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal	
	Collegio Sindacale, se previsto, o da almeno un quinto dei	
	soci.	
	- In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo en-	
	tro quindici giorni dalla data della richiesta.	
	- La convocazione dell'Assemblea deve eseguirsi mediante av-	
	viso da recapitarsi ai soci e da esporre nella sede sociale	
	almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima	
	convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie	
	da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella	
	della data e dell'ora della prima e seconda convocazione.	
	- La seconda convocazione non potrà aver luogo a distanza	
	inferiore ad un giorno dalla prima.	
	- In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assem-	
	blea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto e tutti	
	gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati,	
	della Cooperativa.	
	- L'assemblea può tenersi, anche con interventi dislocati in	
	più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o vi-	
	deo conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trat-	
	tamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di	
	convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della so-	
	cietà, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi	

	ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il	
	presidente e il soggetto verbalizzante.	
	E' pertanto necessario che: sia consentito al presidente	
	dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione	
	degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mez-	
	zo posta elettronica, se redatta, la documentazione predi-	
	sposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunan-	
	za, constatare e proclamare i risultati della votazione; ve-	
	nendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di perce-	
	pire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verba-	
	lizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare al-	
	la discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno.	
	- Delibera sulla modifica dell'atto costitutivo, sullo scio-	
	oglimento della Società e sulla nomina e sui poteri dei li-	
	quidatori.	
	ARTICOLO 26	
	ASSEMBLEA DEI SOCI : QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	- L'Assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:	
	in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci.	
	- In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti ed aventi diritto al voto.	
	- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei vo-	
	ti dai soci presenti o rappresentati nell'Assemblea.	

	ARTICOLO 27	
	ASSEMBLEA SEPARATA DELLE CATEGORIE DEI SOCI	
	- In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci,	
	o per discutere materie specifiche, possono tenersi assem-	
	blee separate.	
	- L'atto di convocazione, contenente l'ordine del giorno,	
	darà indicazione del luogo di svolgimento delle assemblee	
	separate.	
	ARTICOLO 28	
	ORGANO AMMINISTRATIVO - POTERI E RAPPRESENTANZA	
	- La società può essere amministrata da un amministratore	
	unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, come di se-	
	guito meglio disciplinato.	
	- Qualunque sia il sistema di amministrazione l'organo ammi-	
	nistrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministra-	
	zione ordinaria e straordinaria della società ed è ad esso	
	riservato il compimento degli atti di gestione e di tutti	
	gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il rag-	
	giungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che	
	la legge e lo statuto riservano all'assemblea.	
	- La rappresentanza della società compete all'amministratore	
	unico o al presidente del consiglio di amministrazione (se-	
	condo quanto previsto al successivo articolo 34) senza limi-	
	tazioni ed ai membri del consiglio di amministrazione forni-	
	ti di poteri delegati, nei limiti della delega. L'organo am-	

	ministrativo può nominare direttori generali, amministrativi	
	e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per cate-	
	gorie di affari.	
	- Non possono essere nominati alla carica di Amministratore	
	e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano	
	nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..	
	- l'Amministratore Unico resta in carica fino a revoca o di-	
	missioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci	
	all'atto della nomina.	
	- Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.	
	ARTICOLO 29	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	- Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consi-	
	glio di Amministrazione, esso è composto da non meno di tre	
	e non più di cinque componenti, eletti fra i soci dall'as-	
	semblea.	
	- Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleg-	
	gibili e sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzioni, salvo	
	che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabili-	
	re che a loro vengono riconosciuti gettoni di presenza. I	
	consiglieri nominano, per la redazione dei verbali, un se-	
	gretario che può essere anche estraneo al Consiglio.	
	ARTICOLO 30	

	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. I POTERI	
	- Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimi-	
	tati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,	
	salvo quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla	
	legge e dal presente statuto.	
	Il Consiglio di amministrazione con competenza esclusiva:	
	- nomina, occorrendo, i membri dei Comitati Esecutivo.	
	ARTICOLO 31	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELEGA DEI POTERI	
	- Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi pote-	
	ri nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c.:	
	- al Comitato Esecutivo;	
	- ad uno o più dei propri membri.	
	- Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali in	
	caricati di compiere gli atti o categorie di atti espressa	
	mente indicati nella delibera di nomina.	
	- Nei rapporti con Banche ed Istituti di Credito in genere i	
	poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sono de-	
	legati al Presidente, salvo diversa delibera adottata dal	
	Consiglio.	
	- Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	- In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	ARTICOLO 32	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ADUNANZE	

	- Il Consiglio è convocato dal Presidente presso la sede	
	legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera e/o	
	fax almeno tre giorni prima della riunione. Il Consiglio può	
	essere convocato in un termine più breve, purchè non infe-	
	riore ad un giorno, per telefax, o posta elettronica, sem-	
	prechè i Consiglieri siano preventivamente informati degli	
	argomenti da trattare. E' ammessa la possibilità che le riu-	
	nioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o video-	
	conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano	
	essere identificati e sia loro consentito seguire la discus-	
	sione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli	
	argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il	
	Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il	
	presidente e il Segretario che redige il verbale della riu-	
	nione.	
	- È ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità	
	già definite per l'Assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 33	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERAZIONI	
	- Il consiglio è validamente riunito e in grado comunque di	
	formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convo-	
	cazione, quando sono presenti o partecipano alla formazione	
	delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci	
	effettivi, ove nominati.	
	- Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in	

	forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti. Le sue decisioni risultano da processi	
	verbali che, trascritti in apposito libro, vengono firmati	
	dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non	
	può essere dato per rappresentanza.	
	ARTICOLO 34	
	IL PRESIDENTE. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'	
	- La firma e la rappresentanza sociale, di fronte a terzi ed	
	in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di ammini-	
	strazione ed al Direttore Generale, nei limiti della delega	
	conferita.	
	- In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente;	
	dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la fir-	
	ma del vice presidente.	
	Il Presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure a ter-	
	zi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.	
	Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Ammi-	
	nistrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli	
	ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle	
	liti attive e passive riguardanti la società davanti a qual-	
	siasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque	

	grado di giurisdizione.	
	ARTICOLO 35	
	IL DIRETTORE GENERALE	
	- Qualora sia stato nominato un Direttore Generale, a questi	
	possono essere attribuiti tutti i poteri per l'ordinario e	
	straordinario svolgimento dell'attività sociale. Il Diretto-	
	re generale dovrà relazionare sulla sua attività al Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 36	
	COLLEGIO SINDACALE	
	- Ricorrendone i presupposti di legge previsti dall'art.2543	
	c.c. o quando l'assemblea lo ritenga opportuno, il controllo	
	della società è affidata ad un Collegio Sindacale composto	
	da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'as-	
	semblea ordinaria, la quale ne determina il compenso in mi-	
	sura non inferiore ai minimi delle tariffe professionali e	
	designa altresì il presidente.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleg-	
	gibili.	
	I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro	
	dei revisori contabili istituito presso il ministero della	

	giustizia.	
	I poteri del collegio sindacale sono quelli individuati dal	
	Codice Civile.	
	Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la	
	cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di	
	rischio.	
	- Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio	
	potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per	
	i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i	
	candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci	
	effettivi e i due supplenti saranno nominati dalla lista che	
	ha ottenuto il maggior numero di voti.	
	ARTICOLO 37	
	IL CONTROLLO CONTABILE	
	<u>ABROGATO</u>	
	ESERCIZIO, BILANCI E UTILI	
	ARTICOLO 38	
	IL BILANCIO DI ESERCIZIO	
	- Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gen-	
	naio al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli ammini-	
	stratori all'organo di controllo, se nominato, con la rela-	
	zione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni	
	prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.	
	- Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con	
	le relazioni degli amministratori, del revisore contabile,	

	se previsto e dei sindaci (se nominati), nella sede della	
	società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea	
	e finchè non sia approvato.	
	- Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla	
	destinazione degli utili come segue:	
	1. Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà	
	destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci	
	cooperatori;	
	2. Una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai	
	fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui	
	all'art. 11 L. n. 59/1992;	
	3. ai soci cooperatori, sotto forma di ristorni, in propor-	
	zione alla quantità degli scambi mutualistici da ciascuno di	
	essi effettuati ma in modo che il vantaggio conseguito dal	
	socio non sia superiore alla percentuale dello scambio ef-	
	fettuato di volta in volta determinata dall'Organo Ammini-	
	strativo;	
	4. - il residuo a dividendo per i soci, ove così deliberato	
	dell'Assemblea che approva il bilancio, nei limiti di cui	
	all'articolo 2445 quinquies comma 2 C.C..	
	- La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle pre-	
	cedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordina-	
	ria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art.2514	
	c.C..	
	- È fatto divieto di distribuire gli utili quando il patri-	

	monio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebi-	
	tamento.	
	- E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci coo-	
	peratori sia durante la vita sociale che successivamente al-	
	lo scioglimento.	
	- In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che	
	la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta	
	alla riserva legale fermo quanto previsto ai punti 1) e 2)	
	del precedente comma.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 39	
	SCIoglimento	
	- La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art.	
	2484 del c.c. esclusa quella di cui al numero 4, nonchè per	
	la perdita del capitale sociale.	
	- In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci	
	determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico	
	o più liquidatori.	
	- In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo,	
	dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente ma-	
	turati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi del-	
	l'art. 11, 5° comma L. n. 59/1992.	
	FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI	
	ARTICOLO 40	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	

	- Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovve-	
	ro tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti di-	
	sponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligato-	
	rio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbi-	
	tro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale presso la	
	C.C.I.A.A. del luogo in cui la società cooperativa ha sede	
	legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta	
	giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel	
	caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termi-	
	ne previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più dili-	
	gente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede	
	la società.	
	- La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	- L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo	
	le esclusioni di legge.	
	- Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risolu-	
	zioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	- Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soc-	
	combente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.	
	- Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le con-	
	troversie promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci	
	ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og	
	getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	

	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.	
	ARTICOLO 41	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	- Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, val-	
	gono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e	
	seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che even-	
	tualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.	
	- Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in	
	quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità	
	limitata.	
	- Qualora la cooperativa dovesse superare i limiti previsti	
	da l'articolo 2519 secondo comma del codice civile, o sue	
	successive modifiche, l'assemblea dei soci dovrà essere con-	
	vocata, entro 60 gg. dall'approvazione del bilancio che at-	
	testi il superamento dei limiti di legge, per adeguare il	
	sistema di governance alla normativa prevista per le società	
	per azioni.	
	Firmato: CIANCI Domenico	
	" Notaio MUSTILLI Lodovico (sigillo)	
	- Copia su supporto informatico conforme all'originale car-	
	taceo ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.L. 82/2005.	